***Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:***

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggeree non inferiore ai tre quarti

(cifra arrotondata all’unità superiore in caso di cifra decimale *maggiore* di 50 centesimi)cioè:

*– da almeno 7 e da non più di 10 candidati, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;*

*– da almeno 9 e da non più di 12 candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;*

*– da almeno 12 e da non più di 16 candidati, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 (articolo 37, comma 1, e articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni).*

Ai sensi dell’articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267 / 2000**, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento: pertanto, si deve fare riferimento ai risultati del 15º censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012**.

Occorre al riguardo precisare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato, tra l’altro, l’articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La suddetta legge, all’articolo 2, detta nuove norme volte ad assicurare la presenza di rappresentanti dei due sessi nelle liste di candidati nelle elezioni degli organi elettivi dei comuni fino a 15.000 abitanti.

In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c) (4), ha inserito il comma 3-bis nell’articolo 71 del testo unico degli enti locali, prevedendo che, nella formazione delle liste dei candidati, debba essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi e disponendo specificamente che – NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA I 5.000 E I 15.000 ABITANTI – nessuno dei due sessi possa essere

rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore a due terzi dei candidati.**

***Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:***

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (6) e non inferiore ai due terzi (articolo 73, comma 1, e articolo 37, comma 1, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267). Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione il citato articolo 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all’unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

*– da 11 a 16 candidati, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;*

*– da 16 a 24 candidati, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;*

*– da 21 a 32 candidati, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;*

*– da 24 a 36 candidati, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;*

*– da 27 a 40 candidati, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;*

*– da 32 a 48 candidati, nei comuni con più di un milione di abitanti.*

Ai sensi dell’articolo 2 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dell’articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267 / 2000**, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento: pertanto, si deve fare riferimento ai risultati del 15º censimento generale della popolazione italiana di cui al d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.**

Occorre precisare che la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha modificato anche l’articolo 73, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della suddetta legge n. 215 del 2012 (7) prevede che –

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI –

nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di cifra decimale del numero dei candidati corrispondente a detto terzo.

Pertanto, **NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, le liste di candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati**.